

Pubblicato il 15/01/2025

N. 00655/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10207/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10207 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Maria Marmorino, rappresentata e difesa dagli avvocati Innocenzo Calabrese, Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del 06.09.2024, atto Prot. n. 0053685, relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con cui il Ministero dell'Istruzione e del merito ha

proceduto ad approvare la graduatoria finale di merito relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 548 docenti per la classe di concorso A022 Italiano, Storia, Geografia;

- della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nonché di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio, nonché l'annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno;

nonché, occorrendo,

- per la condanna delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\12\2024:

per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di misure cautelari provvisorie ex art. 55 da rendersi anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., dei seguenti atti:

1. Decreto 0069623 del 05.11.2024 (aggiornamento della Graduatoria integrata dalla posizione 549 alla posizione 578 a seguito di rinunce alle operazioni di reclutamento) relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai

sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 con cui il Ministero dell'Istruzione e del merito ha proceduto ad integrare la graduatoria finale di merito relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 548 docenti per la classe di concorso A022 Italiano, Storia, Geografia”;

2. Graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nonchè di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio;

3. ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente, il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno;

4. per la condanna delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente;

5. per la richiesta di pubblicazione nella graduatoria definitiva dei candidati non vincitori ma risultati idonei.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Rilevato che l'atto per motivi aggiunti depositato in data 28 dicembre 2024 non risulta essere stato notificato, ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4 d.l. n. 68/22, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, quali parti necessarie del presente giudizio;
2. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 49 c.p.a. e ai sensi dell'art. 12 *bis* citato, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;
3. Rilevato, altresì, che con riferimento all'atto per motivi aggiunti non risulta essere stato integrato il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;
4. Visto l'elevato numero delle parti interessate;
5. Ritenuto che occorra, pertanto, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;
6. Vista la richiesta di chiarimenti sui fatti di causa rivolta all'Amministrazione resistente con decreto presidenziale n. 4631 del 14 ottobre 2024 e con ordinanza collegiale n. 19603 adottata all'esito della camera di consiglio del 5 novembre 2024;
7. Rilevato che l'Amministrazione non ha eseguito l'incombente istruttorio;
8. Ritenuto assolutamente necessario, al fine del decidere, acquisire i chiarimenti richiesti e ritenuto, quindi, di reiterare l'incombente istruttorio assegnando alla parte resistente termine di 30 (trenta) giorni dalla

comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

- dispone la notifica dell'atto per motivi aggiunti nei confronti delle Amministrazioni indicate in motivazione,
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione dell'atto per motivi aggiunti per "pubblici proclami" nei sensi e termini di cui in motivazione;
- reitera l'incombente istruttorio di cui al decreto presidenziale n. 4631/2024 e all'ordinanza collegiale n. 19603/2024, assegnando alla parte resistente termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, c.p.a.;
- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 18 febbraio 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO